SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 29 gennaio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2010.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quelle delle aree prima, seconda e terza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 28196 del 25 giugno 2010, e relazione tecnica allegata, come integrata con nota n. 48326 del 13 ottobre 2010, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis* della legge n. 25 del 2010, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, lettera *a)* della citata legge n. 25 del 2010, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato in attuazione dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza, ripartite nelle fasce retributive, del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 8-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto richiesto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la sopra citata nota;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata, sono state consultate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 4 novembre 2010 n. ACG/66/INFRA/14668;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 in complessive n. 47 unità, in attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite nel numero complessivo di 251 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 38

Tabella A

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		47
Dirigente 2° fascia		251
	Totale	298
Terza Area	Totale	3.359
Seconda Area	Totale	5.088
Prima Area	Totale	769
Totale qualifiche dirigenziali		298
Totale aree funzionali		9.216
Totale complessivo		9.514

11A00901

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento al prof. Valerio Mantovani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IX
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Valerio Mantovani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria e secondaria di I e II grado italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari dì durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3397 del 4 maggio 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia n. 18650 in data 23 novembre 2010 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 9019 del 13 dicembre 2010 — con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dal predetto prof. Valerio Mantovani;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il Titolo di formazione professionale costituito da:

Diploma di Istruzione post secondario: «Licenciado en Filosofia» conseguito il 31 luglio 2007 presso «Universitat de Valencia - Facultat de Filosofia Icc. de l'Educacio» (Spagna);

Titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008 presso «Servicio de Formacion Permanente de la Universitat de Valencia» (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano prof. Valerio Mantovani, nato a Varese il 9 febbraio 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella sottoindicata classe:

36/A - Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

Il dirigente: PETRINI

11A00817

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Håberg delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IX
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Håberg;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, comprensivo della prova aggiuntiva, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11652 del 16 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia n. 18915 in data 26 novembre 2010, acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 9052 del 14 dicembre 2010, con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta prof. ssa Eva Håberg;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Allmennlaererutdanning» - Diploma per l'insegnamento generale, rilasciato dall'Università di Oslo (Norvegia), il 20 giugno 1996, posseduto dalla cittadina norvegese prof.ssa Eva Håberg nata a Oslo il 2 novembre 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6 del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00818

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 maggio 2010.

Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209 di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione 2008/689/CE, del 1° agosto 2008, recante modifica dell'Allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Ritenuta la necessità di recepire la citata decisione 2008/689/CE, provvedendo a tal fine a modificare l'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 11, del decreto n 209 del 2003, il quale prevede che le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati del decreto medesimo, in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 382

ALLEGATO

ALLEGATO II – Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1)

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto IV)
Piombo come elemento di lega		
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo		
2(a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
2(b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
2(c). Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo		
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo		
4(a). Cuscinetti e boccole	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
4(b). Cuscinetti e boccole utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento	1° luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011	
Piombo e composti di piombo nei componenti		
5. Batterie		X
6. Masse smorzanti		X
7(a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
7(b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006	
7(c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo	1° luglio 2009	
8(a). Saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche tranne quelle su vetro	Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009)	X ([1])
8(b). Saldature nelle applicazioni elettriche su vetro	Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009)	X ([1])

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto IV)
9. Sedi di valvole	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003	
10. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X (²) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
11. Inneschi pirotecnici	Veicoli omologati prima del 1°luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli	
Cromo esavalente		
12(a). Rivestimenti anticorrosione	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007	
12(b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
13. Frigoriferi ad assorbimento nei camper		X
Mercurio		
14(a). Lampade a luminescenza per i proiettori	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
14(b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti	Veicoli omologati prima del 1°luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
Cadmio		
15. Accumulatori per veicoli elettrici	31 dicembre 2008 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008	

(¹) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(²) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).

(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.

11A00719

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 35/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n.36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura

la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario, nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della Regione Calabria, con le quali viene rappresentato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FESR;

Vista la nota n.2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della Regione Campania, con la quale viene evidenziato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FSE per un importo di 30.000.000 di euro, di cui 25.221.792 euro per l'annualità 2009 e 4.778.208 euro per l'annualità 2010, mentre il rimanente importo di 520.000.000 di euro è attribuito al POR FESR;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella, comprensiva anche degli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, per l'annualità 2010, è complessivamente pari ad euro 489.721.620, ivi comprese le risorse per il riequilibrio finanziario, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle Amministrazioni interessate.

3. Le Amministrazioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze preViste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Amministrazioni medesime trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 110.

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2010

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Calabria	C(2007) n.6711 del 17/12/2007	49.132.814
(*)Por Campania	C(2007) n.5478 del 07/11/2007	68.778.208
Por Puglia	C(2007) n.5767 del 21/11/2007	73.039.846
Por Basilicata	C(2007) n.6724 del 18/12/2007	22.408.762
Por Sicilia	C(2007) n.6722 del 18/12/2007	125.954.350
Pon Governance - Azioni di Sistema	C(2007) n.5761 del 21/11/2007	44.353.016
Pon Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n.5483 del 07/11/2007	106.054.624
TOTALE		**489.721.620**

(*) L'assegnazione in favore della regione Campania è comprensiva delle risorse per il riequilibrio finanziario pari ad euro 4.778.208

11A00720

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, annualità 2010. (Decreto n. 36/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha preVisto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n.174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della Regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale viene evidenziato che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita per l'importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella, comprensiva anche degli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, per l'annualità 2010, è pari complessivamente ad euro 562.508.230 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle Amministrazioni interessate.

3. Le Amministrazioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze preViste e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le amministrazioni medesime trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 113.

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013 - annualità 2010

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n.183/1987
Por Abruzzo	C(2007) n.5495 del 08/11/2007	26.956.514
Por Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	72.515.700
Por Friuli Venezia Giulia	C(2007) n.5480 del 07/11/2007	21.959.026
Por Lazio	C(2007) n.5769 del 21/11/2007	50.812.973
Por Liguria	C(2007) n. 5474 del 07/11/2007	35.146.248
Por Lombardia	C(2007) n.5465 del 06/11/2007	65.112.620
Por Marche	C(2007) n. 5496 del 08/11/2007	20.449.240
Por Molise	C(2007) n.6080 del 30/11/2007	9.311.522
Po P.A. Bolzano	C(2007) n. 5529 del 09/11/2007	11.348.290
Po P.A. Trento	C(2007) n. 5770 del 21/11/2007	15.013.345
Por Piemonte	C(2007) n. 5464 del 06/11/2007	66.965.199
Por Sardegna	C(2007) n.6081 del 30/11/2007	44.635.631
Por Toscana	C(2007) n.5475 del 07/11/2007	39.450.300
Por Umbria	C(2007) n. 5498 del 08/11/2007	18.761.425
Por Valle d'Aosta	C(2007) n. 5530 del 09/11/2007	5.402.199
Por Veneto	C(2007) n. 5633 del 16/11/2007	52.484.288
Pon Azioni di sistema	C(2007) n. 5771 del 21/11/2007	6.183.710
TOTALE		**562.508.230**

11A00721

DECRETO 1° dicembre 2010.

Autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, a favore dell'Agenzia sannita per l'energia e l'ambiente (ASEA S.p.a.).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991 che dispone che i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i necessari controlli finalizzati all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni, con onere a carico degli utenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Considerato che la provincia di Benevento ha affidato in concessione all'Agenzia sannita per l'energia e l'ambiente (ASEA S.p.a.) il servizio finalizzato alla verifica e controllo dell'esercizio degli impianti termici, installati sul territorio provinciale;

Viste le note n. 190 del 18 maggio 2010 e n. 256 del 21 luglio 2010 con le quali l'Agenzia sannita per l'energia e l'ambiente (ASEA S.p.a.), società interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti da ispezioni e verifiche effettuate nell'ambito della suddetta attività di controllo degli impianti termici;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 88334 del 22 ottobre 2010;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla ASEA S.p.a. derivanti dalla attività di controllo degli impianti termici prevista con legge;

Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti da ispezioni e verifiche effettuate dall'Agenzia sannita per l'energia e l'ambiente (ASEA S.p.a.), società interamente partecipata dalla provincia di Benevento, nell'ambito dell'attività di controllo degli impianti termici, svolta ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 143

11A01034

DECRETO 23 dicembre 2010.

Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, concernente la fusione in un unico

istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO);

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sue successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare gli articoli da 23 a 26 e da 56 a 60 concernenti le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e la sua organizzazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed, in particolare, l'art. 7, comma 18, che sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la disciplina del trasferimento delle relative funzioni e risorse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT;

Considerata la necessità di dare attuazione al citato art. 7, comma 18, del decreto-legge n. 78/2010, determinando le funzioni dell'ISAE da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la data di loro effettivo esercizio;

Considerata la necessità di individuare le risorse strumentali e finanziarie e umane da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT;

Considerato che i ricercatori e i tecnologi già in servizio presso l'ISAE sono da assegnare all'ISTAT;

Considerato che per i rapporti di lavoro in essere presso l'ISAE, diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti;

Ritenuto di provvedere con successivi provvedimenti, secondo i propri ordinamenti, alla rideterminazione, delle dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ISTAT;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni trasferite all'ISTAT

1. Sono trasferite all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, svolte dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE). Restano fermi i compiti e le funzioni in materia di attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica già svolti dai competenti Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'ISTAT subentra all'ISAE nei rapporti giuridici, ivi compresi i contratti e le convenzioni, relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Art. 2.

Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le funzioni relative alla gestione dei beni patrimoniali dell'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE) nonché quelle, non ricomprese nell'art. 1, relative all'attività amministrativa e tecnica anche strumentali alla cessazione dell'ente.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra altresì nella titolarità dei beni patrimoniali.

Art. 3.

Personale trasferito all'ISTAT
ed al Ministero dell'economia e delle finanze

1. In attuazione dell'art. 1 sono trasferiti all'ISTAT i ricercatori ed i tecnologi dipendenti dall'ISAE nonché i titolari di rapporti di lavoro e di collaborazione in essere presso l'ISAE, diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, compresi i titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, di cui all'allegata tabella 1.

2. Ai sensi dell'art. 2 è trasferito nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze il personale amministrativo e tecnico dipendente dall'ISAE, di cui alla tabella 2, secondo la tabella n. 3 di equiparazione allegata.

3. Sono altresì trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse necessarie all'utilizzo ed alla gestione dei beni patrimoniali di cui all'art. 2.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, è disposta annualmente, l'assegnazione su base volontaria al Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di ricercatori o tecnologi trasferiti all'ISTAT, nel numero massimo di 25 con oneri interamente a carico del predetto istituto. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, è disposta annualmente, per un periodo massimo di cinque anni, l'assegnazione su base volontaria all'ISTAT, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di personale trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero massimo di 5 con oneri interamente a carico del predetto Ministero.

4. In relazione al personale ed alle funzioni rispettivamente trasferite, sono trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze le corrispondenti risorse finanziarie e strumentali.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni dell'ISAE cessano in data 31 dicembre 2010 e vengono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli; la riallocazione ha ad oggetto anche i procedimenti amministrativi in corso. In data 31 dicembre 2010 cessano tutti gli incarichi dirigenziali in essere presso l' ISAE. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, proseguono sino alla scadenza dei relativi contratti; l'oggetto dei predetti incarichi può comunque essere ridefinito in relazione alle esigenze derivanti dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. L'ISTAT ed il Ministero dell'economia e delle finanze subentrano in tutti i contenziosi relativi alle funzioni ed al personale rispettivamente trasferito.

3. L'ISTAT ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i propri ordinamenti, provvedono ad adeguare le rispettive dotazioni organiche.

4. Le risorse finanziarie stanziate sul bilancio dello Stato destinate all'ISAE dall'anno 2011 non trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto costituiscono economie di bilancio. Le somme eventualmente residuali e disponibili della gestione dell'ISAE al 31 dicembre 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Il capo del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto, ivi inclusi i provvedimenti per l'eventuale rettifica delle tabelle 1 e 2.

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 36

Tabella 1

Personale trasferito all'ISTAT

Personale a tempo indeterminato	
Profilo	
Dirigente di ricerca	7
Primo ricercatore	16
Ricercatore	9
Dirigente tecnologo	1
Primo tecnologo	6
Tecnologo	6

Personale a tempo determinato e collaboratori	
Profilo	
Dirigente ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001	2
Ricercatore	1
Collaboratori	2
Assegnista di ricerca	2

Tabella 2

Personale trasferito al MEF	
Profilo	
Collaboratore tecnico enti di ricerca	14
Collaboratore di amministrazione	18
Operatore tecnico	16

Tabella 3

Tabella di equiparazione		
I. S. A. E. **CCNL Comparto Ricerca**	**M. E. F.** **CCNL Comparto Ministeri**	
Livelli	**Area**	**Fascia**
IV - Funzionario Amministrativo	Terza	F4
V - Funzionario Amministrativo	Terza	F2
IV - Collaboratore Tecnico	Seconda	F6
V - Collaboratore Tecnico	Seconda	F5
V - Collaboratore Amministrativo	Seconda	F5
VI - Collaboratore Tecnico	Seconda	F4
VI - Collaboratore Amministrativo	Seconda	F4
VI - Operatore Tecnico	Seconda	F4
VII - Collaboratore Amministrativo	Seconda	F2
VII - Operatore Tecnico	Seconda	F2
VII - Operatore Amministrativo	Seconda	F2
VIII - Operatore Tecnico	Seconda	F1
VIII - Operatore Amministrativo	Seconda	F1
VIII - Ausiliario Tecnico	Prima	F3

11A00904

DECRETO 30 dicembre 2010.

Accertamento delle operazioni di acquisto di titoli di Stato regolate in data 10 dicembre 2010 e in data 15 dicembre 2010, eseguite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto 29 maggio 2001, con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che ha istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», ricompreso nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 articoli 44 - 52);

Visto, in particolare, l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 «Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato», in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 13 maggio 1999. N. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto il comma 3 dell'art. 4 del Decreto 30 dicembre 2009 del Ministero Economia e Finanze, con il quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'accordo n 97933 del 6 dicembre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera *a)* del menzionato decreto 29 maggio 2001 è stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto l'accordo n 98655 del 9 dicembre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera *a)* del menzionato decreto 29 maggio 2001 è stato conferito l'incarico di eseguire l'operazione di acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n.0987533/10 del 29 dicembre 2010 e la nota n.0990632/10 del 30 dicembre 2010 con cui la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Tondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 1 del menzionato decreto 29 maggio 2001, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del decreto 29 maggio 2001, citato nelle premesse, si accerta che le operazioni di acquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono state regolate, nelle date di seguito specificate:

a) buoni poliennali del Tesoro 15 dicembre 2009 - 15 dicembre 2012: nominale acquistato euro 500.000.000, per un controvalore pari a euro 501.263.400, di cui euro 4.863.400 relativi ai dietimi di interesse, con data di regolamento del 10 dicembre 2010;

b) buoni poliennali del Tesoro 1° luglio 2009 - 1° luglio 2012: nominale acquistato euro 220.000.000. per un controvalore pari a euro 223.045.922, di cui euro 2.495.922 relativi ai dietimi di interesse, con data di regolamento del 15 dicembre 2010.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti agli oneri dei prestiti oggetto della presente operazione di acquisto sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale delle operazioni addebitate al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» al giorno 15 dicembre 2010, ammonta a euro 724.309.322.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2010

Il dirigente generale: CANNATA

11A01050

DECRETO 19 gennaio 2011.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2010;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2010 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,633%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,057%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 è pari al 3,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A00902

DECRETO 19 gennaio 2011.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2010;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2010 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,633%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,057%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 è pari al 3,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A00903

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.462 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2010 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 3 gennaio 2011 scadenza 31 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 dicembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 dicembre 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 dicembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 dicembre 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità parlamentare di voto 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità parlamentare di voto 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 dicembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità parlamentare di voto 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A01051

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mugambi Damaris Mwari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Mugambi Damaris Mwari, nata a Meni Ken (Kenya) il 12 maggio 1970, cittadina keniota, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Agronomo», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Diploma in Horticulture», del 22 novembre 1996 e il «Bachelor of science in orticulture» del 20 marzo 2003 conseguiti entrambi presso la «Jomo Kenyatta University of Agricolture and Technology»;

Preso atto che l'istante ha documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» - sez. A;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo determinato rilasciata dalla Questura di Taranto il 29 agosto 2006;

Decreta:

Alla Sig.ra Mugambi Damaris Mwari, nata a Meru,Ken (Kenya) il 12 maggio 1970, cittadina keniota è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00630

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion, di titolo di studio estero di titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion nato a Medias (Romania) il 20 dicembre 1975, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Inginer Agricol» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» sez. A in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «Inginer in profilul agicol specializarea agricoltura» conseguito presso l'«Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara Cluj Napoca» nella sessione giugno 1999;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» sez. A, e quella di cui è in possesso

l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion nato a Medias (Romania) il 20 dicembre 1975, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi;

La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente verterà sulla seguente materia orale: 1) Estimo.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00631

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dietl Johannes, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Dietl Johannes nato a Bolzano il 19 settembre 1984, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bakkalaureus der Biologie» come attestato in data 4 dicembre 2006 conseguito presso la «Leopold Franzens-Universitat Innsbruck» e del «Masterstudium Zoologie/Tierbiologi - Master der Naturwisswnschaften» come attestato in data 10 novembre 2009 conseguito presso l'«Universitat Salzburg»;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che il richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Biologo» - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Dietl Johannes nato a Bolzano il 19 settembre 1984, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00632

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renai Emanuela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra RENAI Emanuela nata a Leiden (Olanda) il 15 settembre 1982, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di "Biologie", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di "Bachelor of Science (B *sc)* in Biology" conseguito in ottobre 2005 presso 1'"Universitè de Lausanne" e del "Master of Science (MSc) in evolutive Biology and coservation" conseguito in febbraio 2008 presso 1'"Unversitè de Lausanne" ;

Considerato che nel caso della sig.ra, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra RENAI Emanuela nata a Leiden (Olanda) il 15 settembre 1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00641

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bartoli Alessandra Roberta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra BARTOLI Alessandra Roberta, nata a Monaco di Baviera il 20 febbraio 1974, cittadina italiana e tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di "Sozialpadagogin", conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Assistente sociale", sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diplom Sozialpadagogin (FH)" conseguita presso la "Katholische Stiftungsfachhschule" di Monaco di Baviera il 16 luglio 1999;

Considerato che il titolo in possesso dell'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione, come attestato dall'Autorità competente tedesca;

Vista la documentazione attestante esperienza professionale;

Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione accademica-professionale richiesta per l'esercizio della professione di Assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Alla Sig.ra BARTOLI Alessandra Roberta, nata a Monaco di Baviera il 20 febbraio 1974, cittadina italiana e tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" – sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi, da effettuarsi presso un Ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi, 2) metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione e (solo orale) 2) "Etica e deontologia professionale" oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 12 (dodici) mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale :La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. A.

b) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00642

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Babeanu Alina Marilena Pilsoiu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Babeanu Pilsoiu Alina Marilena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "In specialitatea Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vilcea nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Babeanu Pilsoiu Alina Marilena ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Babeanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "In specialitatea Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Vilcea nell'anno 1998 dalla sig.ra Babeanu Alina Marilena, coniugata Pilsoiu Alina Marilena nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 7 aprile 1977,

è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Babeanu Pilsoiu Alina Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00643

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Roxana Tincu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ana Roxana Tincu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nell'anno 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Ana Roxana Tincu, nata a Paşcani (Romania) il 10 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00637

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabela Castelo Branco Dos Santos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Isabela Castelo Branco Dos Santos ha chiesto il riconoscimento del titolo

«Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito nell'anno 2004 presso la «Faculdade Santa Terezinha - CEST» con sede a São Luís (Brasile), dalla sig.ra Isabela Castelo Branco Dos Santos, nata a Colatina (Brasile) il 9 luglio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Isabela Castelo Branco Dos Santos è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00638

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Francesco Ricciardi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Francesco RICCIARDI, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Fisioterapista Diplomato SSS" conseguito nell'anno 2009 presso la "L.U.de.S." di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di "Fisioterapista";

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Fisioterapista" contemplato nel D.M. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo "Fisioterapista Diplomato SSS", conseguito nell'anno 2009 presso la " L.U.de.S." con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Francesco RICCIARDI, nato a Como il giorno 17 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00639

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig.ra Leticia Giovanella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leticia GIOVANELLA, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Fisioterapeuta" conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo "Fisioterapeuta" conseguito il 10 luglio 2010 presso la "Universidade de Caxias do Sul" situato a Caxias do Sul (Brasile), dalla sig.ra Leticia GIOVANELLA, nata a Caxias do Sul (Brasile) il 30 luglio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. La sig.ra Leticia GIOVANELLA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00640

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Almasan Iuliana Crina Pacurar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora PACURAR IULIANA CRINA, nata a Reghin il giorno 7 marzo 1981, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "In specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora PACURAR IULIANA CRINA ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile ALMASAN;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 30 giugno 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE, avendo esercitato effettivamente e legalmente, l'attività di infermiere per un periodo di almeno 5 anni consecutivi negli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di

cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “In specializarea Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Gheorghe Marinescu” di Tirgu Mures nell’anno 2002 dalla signora ALMASAN IULIANA CRINA, coniugata PACURAR IULIANA CRINA nata a Reghin (Romania) il 7 marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora GRIGORAS VALENTINA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00644

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stetco Daniela Ciuban, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciuban Daniela, nata a Borsa (Romania) il 26 ottobre 1969, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist in domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell’anno 2010, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Ciuban Daniela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Stetco;

Visto l’attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 15 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l’interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell’allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist in domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell’anno 2010 dalla sig.ra Stetco Daniela, coniugata Ciuban Daniela nata a Borsa (Romania) il 26 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciuban Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00634

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Truta Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Truta Madalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Truta Madalina, nata a Brasov (Romania) il giorno 29 novembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Truta Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00635

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Portik Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Portik Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Targu Mures nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Targu Mures nell'anno 2001 dalla sig.ra Portik Maria, nata a Toplita (Romania) il giorno 9 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Portik Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2010.

Sostituzione di un componente della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operatori agricoli con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 5 giugno 2002 di costituzione nella Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli orari agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Visto il successivo decreto n. 17/2004 dell'8 novembre 2004;

Vista la nota dell'Associazione sindacale CGIL di Lecco del 7 dicembre 2010, relativa alla sostituzione del sig. Sergio Pomari, ed alla nomina del sig. massimo Sala;

Decreta:

Il sig. Massimo Sala è nominato componente effettivo, rappresentante dei lavoratori, nella Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli orari agricoli con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione del sig. Sergio Pomari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 13 dicembre 2010

Il direttore provinciale: ZANETTI

11A00716

DECRETO 4 gennaio 2011.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 in vigore dal 24 novembre 2010, che ha riformulato l'art. 410 del codice di procedura civile in materia di «conciliazione ed arbitrato»;

Considerato che l'articolo suindicato ha introdotto, tra l'altro, nelle modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali in seno alla Commissione provinciale di Conciliazione, il criterio della rappresentanza territoriale ;

Vista la nota prot. 11/I/0003428 del 25 novembre 2010 del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale sono state fornite istruzioni e chiarimenti in merito alle modalità da seguire nella fase transitoria d ricostituzione delle commissioni in parola;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Ritenuto di dover ricostituire la Commissione provinciale di conciliazione operante presso la direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, già in possesso dell'Ufficio, relativi ai settori economici operanti nella provincia ed individuati nell'ordine nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura e nell'industria;

Vista la nota prot. n. 41581 del 24 novembre 2010 con la quale questa Direzione informava tutte le OO.SS. e Associazioni datoriali dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183 invitandole a fornire dati aggiornati in merito alla loro rappresentatività, secondo quanto richiesto dalle norme;

Considerato che per individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro è opportuno e appare compatibile con le norme utilizzare i medesimi criteri di valutazione adottati per la ricostituzione dei Comitati INPS, come di seguito elencati:

1. Partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali;

2. Partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/70;

3. Partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, in Provincia;

4. Svolgimento di pratiche trattate dai vari Patronati, emanazione delle organizzazioni sindacali;

5. Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

6. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS.;

7. Per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti.

Visto che le risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri individuano quali maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.;

per i datori di lavoro: Confindustria Frosinone - Federlazio -Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone - Unione Artigiani Ciociari (CASA) - Confederazione Naz.le artigianato della piccola e media impresa (CNA);

Sentite le OO.SS. nella seduta del 14 dicembre 2010 nel corso della quale il direttore ha esposto i dati forniti dalle OO.SS. stesse e quelli già in possesso dell'Ufficio invitandole, nel contempo, a trasmettere le designazioni di un membro effettivo e di un supplente, entro la fine dell'anno 2010;

Preso atto della dichiarazione dei rappresentanti delle due associazioni dell'Artigianato (CASA e *CNA)* circa la disponibilità a fornire una designazione congiunta;

Vista la nota prot. 56651 P.-1.2.3.3. del 21 dicembre 2010 del dipartimento per la funzione pubblica riguardante la competenza delle commissioni in parola relativamente ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego che nelle more della modifica normativa dispone la trattazione delle eventuali istanze di conciliazione da parte delle ricostituende Commissioni;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali;

Decreta:

La Commissione provinciale di conciliazione della direzione provinciale di Frosinone è così composta:

Il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato – Presidente;

Ascani Silvio - membro effettivo rappresentante lavoratori;

Sisti Alfio - membro effettivo rappresentante lavoratori;

Fareta Flavio - membro effettivo rappresentante lavoratori;

Scognamiglio Gaetana - membro effettivo rappresentante lavoratori;

Manco Girolamo - membro effettivo rappresentante datori di lavoro;

Ottaviani Claudio - membro effettivo rappresentante datori di lavoro;

Mancini Cristian - membro effettivo rappresentante datori di lavoro;

Ceccarelli Luciano - membro effettivo rappresentante datori di lavoro;

Bianchi Lino - membro supplente rappresentante lavoratori;

Paluzzi Bruno - membro supplente rappresentante lavoratori;

Coletta Maurizio - membro supplente rappresentante lavoratori;

Quattrini Lorenzo - membro supplente rappresentante lavoratori;

De Vacchi Giovanni - membro supplente rappresentante datori di lavoro;

Maura Lorenzo - membro supplente rappresentante datori di lavoro;

Bellincampi Luciano - membro supplente rappresentante datori di lavoro;

Cortina Giovanni - membro supplente rappresentante datori di lavoro.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 4 gennaio 2011

Il direttore provinciale ad interim: MINNITI

11A00813

DECRETO 7 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Vista la legge la legge 4 novembre 2010, n. 183, con particolare riferimento all'art. 31 di modifica alla normativa in materia di controversie di lavoro, nonché la nota del Ministero del lavoro, Prot. 11/I/0003428 del 25 novembre 2010, di ricomposizione della Commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per adeguarla alle nuove esigenze volute dal nuovo processo del lavoro entro quarantacinque giorni dell'entrata in vigore della sopradetta legge;

Considerato che in ossequio alla sopradetta nota ministeriale si dovrà procedere, entro i 45 giorni di prorogatio della precedente Commissione, e cioè entro l'8 gennaio 2011, alla costituzione della nuova Commissione provinciale di conciliazione sulla base delle designazioni fornite dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali più rappresentative a livello territoriale come individuate secondo i criteri già forniti dal Ministero con circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei comitati provinciali INPS;

Visti i dati forniti dalle Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali più rappresentative a livello territoriale richiesti con note 1431, 1432, 1433, 1434,1435,1436,1437,1438 del 6 dicembre 2010;

Considerato che le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori hanno fatto le seguenti designazioni:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL):

sig. Profiti Serafino nato Vibo Valentia 23 ottobre 1947- Membro effettivo;

sig. Ciardulli Angelo nato Dasà 27 ottobre 1960 - Membro supplente;

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL):

sig.ra Derito Elena nata a Vibo Valentia 19 novembre 1963 - Membro effettivo;

sig.ra di Francia Francesca nata a Vibo Valentia 9 luglio 1980 - Membro supplente;

Unione italiana del Lavoro (UIL):

sig. Prestia Luciano nato a Vibo Valentia 3 gennaio 1954 - Membro effettivo;

sig.ra Piserà Margaret nata a Vibo Valentia 3 gennaio 1980 - Membro supplente;

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL):

sig. Artesi Michele nato a Briatico 3 marzo 1957 - Membro effettivo;

sig. Margiotta Giuseppe nato a Soriano Calabro 28 gennaio 1987 - Membro supplente;

Considerato che le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro hanno fatto le seguenti designazioni:

Confindustria:

Pungitore Anselmo nato a Vibo Valentia 23 maggio 1968 - Membro effettivo;

De Sossi Anita nata a Vibo Valentia – 13 gennaio 1975 - Membro supplente;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (denominata Confagricoltura):

Zaffino Raffaele nato a Delianuova (Reggio Calabria) 16 marzo 1965 - Membro effettivo;

Malorzo Francesco nato a Vibo Valentia 24 gennaio 1964 - Membro supplente;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato - C.N.A.

Cugliari Giovanni nato a Vibo Valentia 18 agosto 1976 - Membro effettivo;

Contartese Rosario nato a Rombiolo 6 settembre 1948 - Membro supplente;

Confcommercio:

Rito Rosaria - nata a Vibo Valentia 5 giugno 1973- Membro effettivo;

Catania Antonio nato a Vibo Valentia 3 giugno 1970 - Membro supplente;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

La Commissione provinciale di conciliazione, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 183/2010, è ricostituita con la seguente composizione:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL):

sig. Profiti Serafino nato a Vibo Valentia 23 ottobre 1947- Membro effettivo;

sig. Ciardulli Angelo a nato Dasà 27 ottobre 1960 - Membro supplente;

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL):

sig.ra Derito Elena nata a Vibo Valentia 19 novembre 1963 - Membro effettivo;

sig.ra di Francia Francesca nata a Vibo Valentia 9 luglio 1980 - Membro supplente;

Unione Italiana del Lavoro (UIL):

sig. Prestia Luciano nato a Vibo Valentia 3 gennaio 1954 - Membro effettivo;

sig.ra Piserà Margaret nata a Vibo Valentia 3 gennaio 1980 - Membro supplente;

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL):

sig. Artesi Michele nato a Briatico 3 marzo 1957 - Membro effettivo;

sig. Margiotta Giuseppe nato a Soriano Calabro 28 gennaio 1987 - Membro supplente;

Confindustria:

Pungitore Anselmo nato a Vibo Valentia 23 maggio 1968 - Membro effettivo;

De Sossi Anita nata a Vibo Valentia – 13 gennaio 1975 -Membro supplente;

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (denominata Confagricoltura):

Zaffino Raffaele - nato a Delianuova (Reggio Calabria) 16 marzo 1965 - Membro effettivo;

Malorzo Francesco - nato a Vibo Valentia 24/01/1964 - Membro supplente;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato - C.N.A.:

Cugliari Giovanni nato a Vibo Valentia 18 agosto 1976 - Membro effettivo;

Contartese Rosario nato a Rombiolo 6 settembre 1948 - Membro supplente;

Confcommercio:

Rito Rosaria - nata a Vibo Valentia 5 giugno 1973- Membro effettivo;

Catania Antonio nato a Vibo Valentia 3 giugno 1970 - Membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vibo Valentia, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: TORCHIA

11A00816

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione di risorse a favore del programma Tetra nella regione Sardegna nell'ambito del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale. (Deliberazione n. 86/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Visto in particolare il punto 2 della citata delibera n. 4/2009 che dispone, nell'ambito della predetta riserva, una assegnazione di 400 milioni di euro per il finanziamento di interventi urgenti concernenti l'emergenza rifiuti nella Regione Campania (Termovalorizzatore di Acerra) ed il Vertice del G8, a quella data previsto nella regione Sardegna, sull'Isola de La Maddalena;

Udita la proposta formulata in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sottolinea l'urgenza di finanziare le opere di competenza del Ministero dell'interno, già eseguite o da completare, concernenti la realizzazione del Programma Tetra nella regione Sardegna per il citato Vertice del G8, per un importo pari a 150 milioni di euro da reperire nell'ambito del Fondo strategico per il Paese ed in particolare, per una quota di 80 milioni di euro, a carico dell'assegnazione di 400 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 4/2009 e, per una quota di 70 milioni di euro, a carico delle residue disponibilità del medesimo Fondo strategico;

Ritenuto di dover accogliere tale richiesta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento segnalate con la detta proposta, procedendo con l'adozione della presente delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato - Regioni per il previsto parere;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Per il finanziamento delle opere già eseguite o da completare, concernenti la realizzazione del Programma Tetra nella regione Sardegna per il citato Vertice del G8 inizialmente previsto sull'Isola de La Maddalena, è assegnato un importo di 150 milioni di euro a favore del Ministero dell'interno, di cui 80 milioni di euro a valere sulla specifica assegnazione di 400 milioni disposta al punto 2 della delibera n. 4/2009 ed il residuo importo di 70 milioni a valere sulle ulteriori disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato alle varie opere finanziate con le predette risorse dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 90

11A00964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

26° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n.362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2003 (Suppl.Ordinario n.30), n.103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n.210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n.147), n.22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n.95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n.227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n.183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n.127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n.250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n.19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n.48 del 27 febbraio 2007 (Suppl.Ordinario n.50), n.110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n.51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n.115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n.166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n.26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n.34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale), n.199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n.2 del 04 gennaio 2010 (Serie Generale), n.124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale) e n.147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale) per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 332** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Diana**

MODELLO: **Panther F21 T05**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: = *CONTENUTI NEL:* = = =

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420 con portamirino mm 425**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **30** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "F240 Classic T05". L'arma viene importata anche dalla Ditta "Diamant s.a.s." con sede in Forlì.**

N°: **CN 333** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **GAMO**

MODELLO: **Viperexpress F**

CALIBRO: **mm 5,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450 con copricanna mm 453**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **35** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 19,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE: **L'arma può espellere contenitori in plastica, in cal. 5,5, contenenti micropallini, destinati all'attività sportiva propedeutica del tiro al piattello.**

NOTE

Al numero **CN 39** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**F 280 Classic T06**".

Al numero **CN 101** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**LG110 Field Target**".

Ai numeri **CN 178 - CN 271 - CN 317** è inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Al numero **CN 257** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**Socom Tactical F**".

Al numero **CN 269** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**Intrepid**". L'arma viene importata anche dalla ditta "**The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Al numero **CN 276** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**Hammerli 850 Airmagnum**".

Al numero **CN 282** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**Italian Arms s.r.l.**".

Al numero **CN 307** è inserito il seguente dato mancante:
Tipo della molla: **a massa battente**.

Ai numeri **CN 325 - CN 326** è inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "**DTG s.r.l.**" con sede in Cardano al Campo (VA).

Al numero **CN 327** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**CFR F**".

11A00670

Comunicato relativo alla determinazione dei criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul sito internet del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: http://www.vigilfuoco.it/ - è pubblicato il D.M. 20 gennaio 2011, con il quale vengono determinati i criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai Primi dirigenti e ai Dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

11A01049

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Rieti.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 11 del 15 gennaio 2011).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, l'articolo 2 riportato a pag. 8, viene completamente sostituito dal seguente :

«Art. 2.

Sono ricostituite, per la durata di quattro anni, le tre seguenti Commissioni speciali che opereranno in seno al predetto Comitato provinciale INPS per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni ai lavoratori autonomi; una per la categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una per gli artigiani e una per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88 così composte:

Per ognuna delle tre Commissioni speciali, sono membri di diritto:

- Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti
- Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Rieti
- Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti

1) Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Presidente:

- CAPANNINI Ivano nato a Grosseto il 22.11.1941

Membri rappresentanti di categoria:

- PICCHI Carlo nato a Rieti il 17.07.1982
- CONTI Paolo nato a Rieti il 23.02.1988
- SCIPIONI Enrico nato a Montopoli Sabina (Ri) l'01.07.1934

2) Per gli artigiani

Presidente:

- CORRADINI Matteo nato a Roma l'08.04.1971

Membri rappresentanti di categoria:

- COLLETTI Tiziana nata a Rieti il 18.06.1974
- GENTILE Claudia nata a Rieti il 30.07.1956
- PENNINO Paola nata a Rieti l'01.11.1962

3) Per gli esercenti le attività commerciali:

Presidente:

- BATTISTI Enio nato a Poggio Bustone (Ri) l'08.09.1948

Membri rappresentanti di categoria:

- CIPRIANI Guido nato a Poggio Mirteto (Ri) il 13.01.1938
- GENTILI Valter nato a Rieti l' 11.03.1949
- GUERCI Riccardo nato ad Antrodoco (Ri) l'01.09.1963».

11A01012

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-023) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00